



# CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Prot. n. 32861 del 03/12/2021

ORDINANZA N. 24 DEL 03/12/2021

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5, DEL D.LGS N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE ALL'APERTO IN ALCUNE ZONE URBANE CITTADINE A SCOPO DI PREVENZIONE E CONTAGIO DAL COVID-19 – NEL PERIODO DAL 04/12/2021 AL 06/01/2022.

## IL SINDACO

**Visto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;

**Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**Visto** il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

**Visto** il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

**Visto** il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

**Visto** il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantene” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;*

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

**Visto** in particolare il comma 2-sexies dell'art. 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 che dispone:

« *Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo*»;

**Visto** il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L.16 settembre 2021, n.126, con il quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale e, inoltre, sono state emanate una serie di ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

**Visto** il decreto legge 26 novembre 2021, n.172, recante “Misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 ad oggetto “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”*”, le cui misure sono state reiterate con successiva ordinanza del 28/10/2021;

**Vista** la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da



COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Atteso** che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate;

Rilevato che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Considerato che in occasione delle prossime festività dell'Immacolata e natalizie, fino al 6 gennaio 2022 compreso, si verificherà in alcune zone del centro di Bordighera un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare in alcune vie e spazi aperti interessati da eventi, mercati, attività commerciali e pubblici esercizi e che pertanto è prevedibile che non possa essere sempre garantito un adeguato distanziamento interpersonale;

Ritenuto che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Bordighera occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività dell'Immacolata e natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**Considerato** che, nel rispetto del principio di proporzionalità risulta necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo n.267/2000 a norma del quale: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Tutto quanto sopra premesso

## **ORDINA**

1. l'obbligo di indossare la mascherina (dispositivo di protezione individuale) dalle ore 00.00 di sabato 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 di giovedì 6 gennaio 2022 nelle seguenti aree del territorio comunale:

- via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Pasteur;
- corso Italia;
- piazza Eroi della Libertà (piazza Stazione);
- area del Palazzo del Parco e relativi giardini;
- lungomare Argentina limitatamente ai tratti e ai giorni di svolgimento del mercato del giovedì e di altre fiere e mercatini
- centro storico limitatamente alle aree e ai giorni di svolgimento del previsto mercatino di Natale;

2. l'esenzione dall'obbligo di indosso della mascherina (dispositivo di protezione individuale) per:

- i minori di anni 6;
- le persone con patologie o disabilità non compatibili con l'utilizzo continuativo del dispositivo ed i soggetti che interagiscono con i predetti;
- i clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi nel rispetto della normativa in vigore per l'attività in materia;
- i soggetti che svolgono attività sportiva.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale. Ai sensi dell'articolo 4 del D.L.19/2020, convertito con Legge n.35/2020 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma pari ad euro 400,00 trovando applicazione l'articolo 202, commi 1,2 e 2.1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

### **DISPONE che**

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;

Il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

### **AVVERTE che**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Bordighera, 3 dicembre 2021



**Il Sindaco  
dott. Vittorio Ingenito**